

DT XI - BOLZANO E TRENTO
TD XI - BOZEN UND TRIENT
Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige
Amt für Monopole Trentino-Südtirol

Prot.: 2072 /RU

Trento, 26 aprile 2021

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il D.M. 38 del 21/03/2013 entrato in vigore il 17 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89 come modificato dal D. Lgs. N. 188 del 15/12/2014 e consultabile anche sul sito istituzionale dell'agenzia delle Dogane e Monopoli – Sezione Monopoli concernente il “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli – area monopoli – dott. Magistro del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTA la determina prot. R.U. 62703 del 11/04/2019 con la quale gli importi di cui all’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono stati adeguati, per il biennio 2019-2020, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 9;

VISTO il comunicato pubblicato in data 27/04/2020 sul sito istituzionale dell’Agenzia Dogane e monopoli – Sezione Monopoli con il quale l’Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Tabacchi – ha informato che ha fini della redazione dei piani semestrali previsti dal D.M. 38/2013 e conformemente ai criteri fissati dall’art. 4 della legge europea 37/2019, l’Agenzia darà applicazione, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 4 della citata disposizione, al nuovo criterio del rapporto di un a rivendita ogni 1500 abitanti – in luogo di quello della produttività minima – fermi restando i requisiti di distanza;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. n. 38/2013, entro il 31/03/2021, occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di distanza di cui all’art. 2 del citato D.M. n. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall’art. 4 della legge europea n. 37/2019;

TENUTO CONTO che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l’inserimento dello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2021, sono soltanto quelle, pervenute nel II semestre 2020, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri di distanza di cui all’art. 2 del D.M. n. 38/2013 e il rapporto rivendite/abitanti stabilito dall’art. 4 della legge europea n. 37/2019;

CONSIDERATO che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO ottemperare l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l’interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l’offerta all’effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;

ACCERTATO, anche mediante apposito sopralluogo, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e all'elevata produttività di zona;

CONSIDERTATO, pertanto, che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio.

F O R M U L A

lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio Monopoli, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione entro il 30 aprile 2021.

il Dirigente dell'Ufficio *ad interim*
Stefano GIRARDELLO
firmato digitalmente



UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL TRENINO ALTO
ADIGE

PIANO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4, DEL D.M. 38/21013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 2° SEMESTRE 2021

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA
CAPRIANA	TRENTO	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NEL COMUNE DI CAPRIANA

I SOGGETTI LEGITTIMATI AI SENSI DELL'ART. 7 O PORTATORI DI UN INTERESSE EX ART. 9 DELLA L. 241/90 POTRANNO PRESENTARE, NEL TERMINE DI VENTI GIORNI LIBERI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO, MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE SARANNO VALUTATE DA QUESTA AGENZIA, OVE PERTINENTI DEL PROCEDIMENTO, PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PIANO DEFINITIVO.